

coloro che siano stati assunti dal 1. gennaio al 30 settembre 1931 e per coloro che siano rimasti assenti per servizio militare;

5) applicazione cumulativa delle riduzioni, restando però inteso che la riduzione dovuta a classifica, assorbirà quella dovuta a punizione.

Propone inoltre:

Impiegati Servizio Politiche combattenti

di usare lo stesso trattamento al personale del Servizio Politiche combattenti, portando a carico del Tesoro dello Stato il relativo onere.

Impiegati in prova ed aiutanti applicati

di estendere il beneficio agli impiegati e aiutanti applicati, così della Direzione Generale come del Servizio Politiche Combattenti, adottando per l'assegnazione i criteri indicati per gli impiegati effettivi.

Personale Subalterno:

di estendere il beneficio al personale subalterno (di ruolo ed avventizio) in applicazione dell'art. 61 del Regolamento Interno, con i criteri indicati per gli impiegati.